



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI

Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e
artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI

e per conoscenza

ALLA DGPICPMI

ALL'UNIONCAMERE

PROT 296906 del 1 agosto 2018

OGGETTO: Startup innovative. Mancata istituzione dell'ufficio assistenza qualificata all'impresa - AQI.

L'articolo 4 comma 10 bis del DL 3 del 2015 permette la costituzione delle start-up innovative a norma degli articoli 24 o 25 del CAD. In attuazione di detta delega il DM 17 febbraio 2016, all'art. 5, comma 2, consente la costituzione di start-up a norma del richiamato art 25 del CAD avvalendosi della collaborazione attiva della CCIAA tramite l'ufficio AQI. Parallelamente il DM 28 ottobre 2016 consente le modifiche statutarie - ed all'atto costitutivo - con le stesse modalità e sempre avvalendosi del medesimo ufficio AQI.

Sono pervenuti alla Scrivente taluni esposti contro codesta CCIAA in merito alla mancata istituzione del predetto ufficio, che di fatto, come si legge in tali note, impone una migrazione immotivata ed agiuridica verso le CCIAA viciniere.

La Scrivente ha di volta in volta risolto i casi avvalendosi della sempre fattiva collaborazione degli uffici di codesta CCIAA. Da ultimo tuttavia uno startupper ha evidenziato la medesima fattispecie rivolgendosi alla Direzione generale per la politica industriale la competitività, le piccole e medie imprese.

A tal uopo occorre rilevare quanto segue.

Le disposizioni contenute nei due DDMM summenzionati, in quanto applicative della delega di legge, sono cogenti.

In capo allo startupper si realizza un vero e proprio diritto soggettivo alla costituzione della start-up con le modalità previste dalle ridette norme.

Il medesimo diritto si estende -ovviamente - anche alla pretesa di avvalersi dell'ufficio camerale nella cui circoscrizione competenziale ricada la sede, senza necessità di ricorso a finzioni giuridiche relativamente alla sede.

Si rileva inoltre che l'ufficio AQI è chiamato sì all'autentica della sottoscrizione dei costituenti (ad opera del Conservatore o soggetto delegato), ma ad esito delle verifiche previste ex art. 25 comma 1 e 2 del cad.



Inoltre il prefato ufficio offre allo startupper tutte quelle indicazioni di carattere giuridico e fattuale che la CCIAA (casa dell'impresa) più d'ogni altro stakeholder conosce, dalle opportunità del territorio, ai bandi in corso, alle facilitazioni al credito per le mPMI, alle misure speciali per le start-up.

Peraltro, come condiviso per le vie brevi con l'Unioncamere nazionale, l'impegno economico e d'immagine del sistema camerale nella direzione sopra tratteggiata spinge ad una immediata e completa (sul territorio nazionale) attuazione della disciplina in parola.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che lo sviluppo delle start-up innovative è obiettivo precipuo di questo Ministero e del Governo, si invita codesta CCIAA ad istituire formalmente l'ufficio AQI per venire incontro alle richieste dell'utenza locale.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Mario Fiorentino*)